

UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Oggetto: PARERE SU PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2022-2024

Verbale del 19/12/2022

La sottoscritta Rag. Agnese Marrazzo revisore unico dell'Unione Montana del Pinerolese,

visti:

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;

- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001; - l'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale dispone ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che "I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"

- il decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

- il D.lgs. 267/2000;

premesse che:

- art. 1 c. 562 legge 296/2006 dispone che le Unioni di Comuni sono tenute a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale di fabbisogni di personale, il contenimento della spesa di personale con riferimento ai costi del 2008,

- l'Unione Montana del Pinerolese è stata istituita formalmente il 07/01/2014,
 - art. 9 c. 36 del DL 78/2010 stabilisce che gli Enti di nuova costituzione, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, possono effettuare nuove assunzioni nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie e comunque nel limite del 60% della dotazione organica.
 - con delibera di giunta n. 5 del 07/02/2022 l'Ente ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022-2024,
- esaminata
- la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto "programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, piano annuale delle assunzioni per l'anno 2022 e ricognizione della situazione di soprannumero o eccedenza di personale"

esprime

il proprio parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta di cui all'oggetto.

Li, 19 dicembre 2022

Il Revisore

Rag. Agnese Marrazzo

